DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/861 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2024

sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Canada a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([1]), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l'articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l'articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell'effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l'accuratezza.

(2) Il 23 agosto 2023 il Canada ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 ([2]) dell'Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell'accuratezza dei dati conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

(3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.

(4) La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) prodotta in Canada.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La relazione che il Canada ha presentato il 23 agosto 2023 alla Commissione per il riconoscimento contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni del Canada equivalenti alle regioni NUTS 2 dell'Unione europea. L'allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
([2]) Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell'UE per la statistica.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate ai dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 agosto 2023, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa cessa di applicarsi l'8 aprile 2029.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) nelle regioni canadesi (t di CO_2-eq/t di semi di canola raccolti sulla sostanza secca)

Equivalente a regione NUTS 2		N_2O suolo		Emissioni incorporate			Consumo di combustibile	Sementi	Totale
Unità territoriali di riconciliazione (*Reconciliation Units*, RU)		Dirette	Indirette	Concime	Neutralizzazione	Pesticida			
Manitoba	RU22	0,445	0,089	0,223	0,047	0,008	0,059	0,002	0,873
	RU23	0,255	0,063	0,208	0,047	0,007	0,052	0,002	0,633
	RU24	0,207	0,058	0,205	0,045	0,007	0,052	0,002	0,575
Saskatchewan	RU28	0,146	0,053	0,206	0,044	0,006	0,043	0,002	0,500
	RU29	0,118	0,047	0,212	0,044	0,007	0,043	0,002	0,473
	RU30	0,150	0,037	0,218	0,045	0,007	0,043	0,002	0,503
Alberta	RU34	0,223	0,065	0,229	0,050	0,007	0,049	0,002	0,625
	RU35	0,160	0,047	0,193	0,040	0,007	0,045	0,002	0,493
	RU37	0,339	0,039	0,232	0,047	0,008	0,056	0,002	0,723